DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013 410/2013/R/EEL

APPROVAZIONE DEI PREMI DI RISERVA RELATIVI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DI CESSIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA VIRTUALE, PER IL 2014, IN SARDEGNA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009), contenete gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9, della legge 99/09 (di seguito: indirizzi MSE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, ARG/elt 150/09;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/elt 146/10;
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 126/11;
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 369/2012/R/eel;
- la comunicazione di E.ON Italia S.p.A. (di seguito: E.ON) del 1 luglio 2013, prot. Autorità n. 24116 in data 5 luglio 2013 (di seguito: prima comunicazione E.ON);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel) del 2 luglio 2013, prot. Autorità n. 24118 in data 5 luglio 2013 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di E.ON del 9 settembre 2013, prot. Autorità n. 29384 in pari data (di seguito: seconda comunicazione E.ON);
- la comunicazione di Enel del 10 settembre 2013, prot. Autorità n. 29618 in data 11 settembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di E.ON del 11 settembre 2013, prot. Autorità n. 29667 in data 12 settembre 2013 (di seguito: terza comunicazione E.ON);
- la comunicazione di Enel del 10 settembre 2013, prot. Autorità n. 29987 in data 16 settembre 2013 (di seguito: terza comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 9, della legge 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge e sulla base di indirizzi MSE, adotti misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
- con la deliberazione ARG/elt 115/09, l'Autorità ha adottato le misure, di cui all'articolo 30, comma 9, della legge 99/09, nel rispetto degli indirizzi MSE; in particolare, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.ON siano tenute a cedere capacità produttiva virtuale (di seguito: *Virtual Power Plant* o VPP) per i cinque (5) anni del periodo 2010-2014 per una potenza rispettivamente pari in ciascun anno a 225 e 150 MW e che Enel ed E.ON possano non assolvere tale obbligo di cessione con riferimento ai VPP per cui il premio offerto dai partecipanti alle procedure concorsuali risulti inferiore al premio di riserva applicabile come approvato dall'Autorità;
- ai fini di cui al precedente considerato, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.ON trasmettano all'Autorità, per l'approvazione, una proposta di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP annuali riferiti all'anno solare successivo e, in sede di prima applicazione, anche con riferimento ai VPP con durata quinquennale;
- le suddette proposte di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP devono altresì essere differenziate in ragione del prezzo di esercizio applicabile al contratto di cessione e, in particolare, in ragione del fatto che l'operatore cedente la capacità produttiva virtuale decida se il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia posto pari a quello definito dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione ARG/elt 115/09 oppure sia pari a 0 (zero), ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4, della medesima deliberazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sia Enel che E.ON (rispettivamente con la prima comunicazione Enel e con la prima comunicazione E.ON) hanno comunicato all'Autorità la scelta di porre il prezzo di esercizio dei VPP di durata annuale afferenti l'anno 2014 (di seguito: VPP 2014) pari a zero (0), indipendentemente dal valore assunto dal premio di riserva approvato dall'Autorità;
- sia Enel che E.ON (rispettivamente con la seconda comunicazione Enel e con la seconda comunicazione E.ON) hanno trasmesso all'Autorità lo schema di contratto di cessione dei VPP 2014 e lo schema di regolamento dell'asta per l'assegnazione dei medesimi;
- sia Enel che E.ON (rispettivamente con la terza comunicazione Enel e con la terza comunicazione E.ON) hanno trasmesso all'Autorità una proposta di premio di riserva relativa ai VPP 2014.

RITENUTO CHE:

- le proposte di Enel e di E.ON, di cui, rispettivamente, alla terza comunicazione Enel ed alla terza comunicazione E.ON, siano adeguate rispetto all'esigenza di procedere all'assegnazione dei VPP 2014;
- sia, pertanto, opportuno approvare le proposte di Enel e di E.ON di cui, rispettivamente, alla terza comunicazione Enel ed alla terza comunicazione E.ON

DELIBERA

- 1. di approvare le proposte di Enel e di E.ON di cui, rispettivamente, alla terza comunicazione Enel ed alla terza comunicazione E.ON;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, ad Enel ed a E.ON;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni